



**Deliberazione della Giunta comunale
N. 336 del 04.12.2012**

RICORSO PROMOSSO DAL CONSORZIO RECUPERI ENERGETICI S.P.A. (C.O.R.E.) AVANTI IL TAR LOMBARDIA CONTRO L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS PER L'ANNULLAMENTO DEL PROVVEDIMENTO PROT. 3770 DELL'8 FEBBRAIO 2011. AUTORIZZAZIONE ALLA PROPOSIZIONE DI MOTIVI AGGIUNTI DEL COMUNE DI SESTO SAN GIOVANNI AD ADIUVANDUM, DELL'IMPUGNAZIONE DA PARTE DI C.O.R.E TRAMITE MOTIVI AGGIUNTI DELLA DELIBERAZIONE DELL'AEEG N. 442/2012.

VERBALE

Il 04 dicembre 2012 alle ore 14:45 nel palazzo comunale di Sesto San Giovanni, riunita la Giunta comunale, sono intervenuti i Signori:

N. progressivo	Cognome e Nome		Qualifica	Presenze
1	Chittò	Monica	Sindaco	SI
2	Zucchi	Claudio	Vicesindaco	SI
3	Cagliani	Felice	Assessore	SI
4	Iannizzi	Elena	Assessore	SI
5	Innocenti	Rita	Assessore	NO
6	Marini	Edoardo	Assessore	SI
7	Montrasio	Virginia	Assessore	SI
8	Perego	Roberta	Assessore	SI

Partecipa il Segretario generale Gabriella Di Girolamo.

Assume la presidenza il Sindaco, Monica Chittò, che riconosciuta legale l'adunanza dichiara aperta la seduta.

E' assente per questa deliberazione l'Assessore Edoardo Marini.

RICORSO PROMOSSO DAL CONSORZIO RECUPERI ENERGETICI S.P.A. (C.O.R.E.) AVANTI IL TAR LOMBARDIA CONTRO L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS PER L'ANNULLAMENTO DEL PROVVEDIMENTO PROT. 3770 DELL'8 FEBBRAIO 2011. AUTORIZZAZIONE ALLA PROPOSIZIONE DI MOTIVI AGGIUNTI DEL COMUNE DI SESTO SAN GIOVANNI AD ADIUVANDUM, DELL'IMPUGNAZIONE DA PARTE DI C.O.R.E TRAMITE MOTIVI AGGIUNTI DELLA DELIBERAZIONE DELL'AEEG N. 442/2012.

LA GIUNTA COMUNALE

- Vista l'allegata relazione del Servizio Legale - Contratti;
- ritenuta meritevole di accoglimento la proposta in essa formulata;
- visti i pareri favorevoli espressi a norma dell'art. 49, 1° comma, del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, come da foglio allegato;
- richiamato l'art. 134, 4° comma, del decreto citato;
- con voti unanimi espressi nelle forme di legge anche per l'immediata eseguibilità della presente deliberazione,

DELIBERA

1. di autorizzare il Sindaco a proporre ad adiuvandum motivi aggiunti nel giudizio proposto dal C.O.R.E. contro l'Autorità per l'energia elettrica ed il gas avanti il TAR LOMBARDIA per l'annullamento del provvedimento prot. 3770 dell'8 febbraio 2011 (R.G. n. 1240/11), relativamente all'impugnazione da parte di C.O.R.E. tramite motivi aggiunti della deliberazione dell'AEEG n. 442/2012.
2. di individuare per l'incarico di patrocinio legale nella causa in oggetto l'avv. Giovanni Mariotti con studio in Milano, Largo Schuster n. 1,, legale già incaricato nel ricorso principale e nei successivi motivi aggiunti rinviando a successiva determinazione dirigenziale il formale atto di incarico e il conseguente impegno della spesa occorrente;
3. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

RELAZIONE

Il C.O.R.E., società partecipata a totale capitale pubblico, costituita dai Comuni di Sesto San Giovanni, Cologno Monzese, Segrate, Pioltello e Cormano, ha depositato in data 22 aprile 2011 un ricorso al TAR Lombardia contro l'Autorità per l'energia elettrica e il Gas per ottenere l'annullamento del provvedimento dell'8 febbraio 2011 adottato da quest'ultima con il quale contestava al C.O.R.E. di aver beneficiato dei prezzi incentivati CIP6/92 per quantitativi di energia maggiori di quelli effettivamente ceduti al Gestore, dando contestualmente disposizione alla Cassa Conguaglio per il Settore Elettrico di procedere al recupero amministrativo degli importi che l'Autorità per l'energia elettrica e il gas ritiene indebitamente percepiti dal consorzio nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2003 ed il 21 settembre 2010 riguardo alla cessione di energia elettrica (avvenuta ai sensi della Convenzione del 12 settembre 2001 tra il Gestore Rete di Trasmissione Nazionale S.p.A. e il Consorzio) prodotta dall'impianto di incenerimento rifiuti ubicato in Sesto San Giovanni.

L'Amministrazione comunale, avendo valutato che il provvedimento impugnato dal C.O.R.E. avrebbe prodotto importanti ricadute per il Comune di Sesto San Giovanni, dal momento che necessariamente tale soccombenza avrebbe generato un sensibile aumento

delle tariffe applicate dal C.O.R.E. ai comuni soci e quindi alla cittadinanza, con delibera di G.C. n. 303 del 11.10.2011, ha ritenuto opportuno (anche nella veste di Comune socio di maggioranza) di intervenire ad adiuvandum nel citato giudizio.

In data 21 dicembre 2011 la CCSE (Cassa Conguaglio per il Settore Elettrico) in qualità di ente erogante delle contribuzioni indebitamente percepite, a seguito delle risultanze relative alle verifiche ispettive condotte dal Gestore dei Servizi Energetici .p.A. ha intimato al C.O.R.E. il pagamento di € 8.618.815,46 quali importi ritenuti indebitamente percepiti dal Consorzio nel periodo 2001 -2011, sulla base della deliberazione AEEG VIS 69/11 del 7 luglio 2011.

In merito, il C.O.R.E. ha ritenuto di impugnare tale ulteriore provvedimento depositando motivi aggiunti al ricorso principale, con contestuale istanza di sospensione cautelare.

Visti gli effetti e l'entità dell'intimazione, l'Amministrazione comunale ha ritenuto opportuno per le medesime argomentazioni che hanno portato il Comune di Sesto San Giovanni a costituirsi ad adiuvandum nel ricorso promosso dal C.O.R.E. avanti il TAR Lombardia sez. III R.G. n. 1240/11, con deliberazione di G.C. n. 1 del 10 gennaio 2012 autorizzare il Sindaco a proporre motivi aggiunti, con richiesta di sospensione cautelare, anche avverso al provvedimento di intimazione di pagamento sopravvenuto.

IL T.A.R. con ordinanza n. 2316/2012 riteneva che ai fini della soluzione della controversia fosse indispensabile stabilire cosa si intenda con la locuzione tecnica "servizi ausiliari" e ordinava all'Autorità per l'Energia Elettrica ed il Gas una relazione tecnica.

L'Autorità depositava la relazione tecnica e la deliberazione n. 442/2012 avente ad oggetto "chiusura dell'istruttoria conoscitiva avviata con la deliberazione dell'AEEG n. 240/2012.

In proposito il legale del C.O.R.E. e il legale del Comune, con nota formalizzata da quest'ultimo in data odierna (prot. gen. n. 91406 allegata alla presente) rappresentano l'opportunità di impugnare tramite motivi aggiunti, al fine di non incorrere in preclusioni, anche quest'ultima delibera assunta dall'AEEG, prima dell'udienza fissata per il prossimo 12 dicembre.

Richiamando le argomentazioni già svolte per l'impugnazione dei precedenti atti ed in particolare l'opportunità di sostenere le ragioni del C.O.R.E. per le pesanti ricadute che una soccombenza di quest'ultimo avrebbe per l'Amministrazione comunale e per i cittadini sestesi, si propone di autorizzare il Sindaco a proporre ulteriori motivi aggiunti avverso la deliberazione n. 442/2012 dell'AEEG, individuando già con il presente atto per continuità e coerenza di difesa, l'incarico al medesimo legale a cui sono stata affidata la proposizione dei precedenti interventi ad adiuvandum.

Si rinvia a successiva determinazione dirigenziale l'atto di incarico formale e l'assunzione dell'impegno della spesa occorrente, previa acquisizione di congruo preventivo.

Sesto San Giovanni, 4 dicembre 2012.

Il Funzionario
Avv. Patrizia Scheggia

IL DIRETTORE
(Dott.ssa Gabriella Di Girolamo)

CONS. COMM. SINDACO *elli 4/*
DOTT. S. C. C. C. C.

AVVOCATO GIOVANNI MARIOTTI

20128 MILANO - LARGO SCHUSTER, 1

TEL. 02.8055647 - 02.8692624

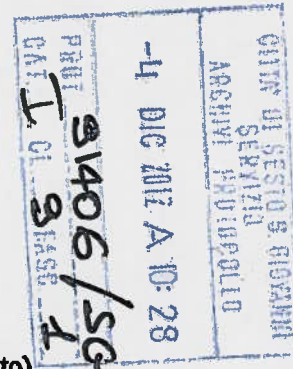
FAX 02.86993170 - E-mail mglegale@tin.it

Milano, 4 dicembre 2012

Egr. Sig.
SINDACO del
del Comune di
20099 SESTO SAN GIOVANNI
Raccomandata

Anticipata via fax solo lettera n. 02/2496312

- *Alla c.a. del Sindaco e della Dott.ssa Di Gerolamo*



OGGETTO: Com. di Sesto San Giovanni/CO.R.E. S.p.A.

(T.A.R. Lombardia - sez. III - R.G. n. 1240/11 - atto di intervento)

A conclusione dell'ordinanza collegiale l'AEEG ha depositato la relazione tecnica in esecuzione dell'ordinanza n. 2316/2012 e la deliberazione n. 442/2012 di chiusura dell'istruttoria conoscitiva, che per Vostra comodità trasmetto con la presente.

L'Avv. Ciampoli - difensore di CO.R.E. - mi rappresenta con e-mail del 27.11.12 - sia l'opportunità di impugnare la deliberazione adottata da AEEG a conclusione della deliberazione di indagine conoscitiva ordinata dal T.A.R., al fine di non incorrere in preclusioni di sorta, che di prevedere che l'Ente si affianchi necessariamente in questa iniziativa.

Condividendo il pensiero dell'Avv. Ciampoli, Vi rappresento sin d'ora la necessità della summenzionata impugnazione tramite motivi aggiunti, notificando l'atto di impugnazione prima dell'udienza del 12.12 p.v. al fine dell'assunzione della deliberazione necessaria.

Con i migliori saluti.

(Avv. Giovanni Mariotti)

All. c.s.i.
PS/